

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro di Milano

Dott. Stefano Tarantola, all'udienza del giorno 12 gennaio 2012, nella causa promossa da: V.R. ed altri

ricorrente

contro

A.S.L. di Milano

resistente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dandone lettura in udienza del dispositivo e della motivazione contestuale.

Ritiene questo giudice che il ricorso sia fondato e debba trovare accoglimento, in quanto le trattenute operate dall'ASL resistente nei confronti dei ricorrenti, medici di medicina generale convenzionati, non possono ritenersi operate legittimamente.

Pacifica è la competenza di questo Tribunale.

E' pacifico altresì che il compenso corrisposto ai medici di medicina generale convenzionati non sia determinato con riferimento alle prestazioni effettivamente eseguite, ma esclusivamente sulla base del numero dei pazienti iscritti nell'elenco riferito ad ogni singolo medico.

Incontestata è l'entità delle trattenute operata dall'ASL, con riguardo ai ricorrenti, sul presupposto che trattasi di somme corrispondenti a quote fisse per persone, di nazionalità extracomunitaria, già iscritte all'elenco assistiti di ciascun medico e cancellate da tali elenchi, a seguito di ricognizione delle singole posizioni eseguita dall'ASL nell'ottobre 2007.

I ricorrenti hanno contestato la legittimità delle trattenute, ritenendo essere state le stesse attuate in violazione della normativa in materia.

L'art. 40 co.5 dell'Accordo collettivo nazionale (ACN) stabilisce che, "per i cittadini extracomunitari in regola con le norme in materia di soggiorno sul territorio italiano, la scelta del medico convenzionato è a tempo determinato e ha validità pari a quella del permesso di soggiorno". Il successivo 6 comma dispone che "la scelta di cui al comma 5 è automaticamente rinnovata alla scadenza anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, fatta salva ogni azione di rivalsa per quote percepite anche a seguito di mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Il medico è obbligato alla assistenza del cittadino extracomunitario anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno".

A sua volta l'art. 7, co.5 e 6, dell'Accordo Regionale Lombardo (ARL) dispone che, "per quanto riguarda nello specifico i cittadini extracomunitari in regola con le norme in materia di soggiorno sul territorio italiano, si ritiene che in sede di applicazione di quanto previsto dal comma 6 dell'art.40 (rinnovo automatico e obbligo di assistenza nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno) si debba assicurare al medico la possibilità di garantire detta assistenza. Di conseguenza non si procede alla cancellazione automatica della scelta del cittadino extracomunitario fatta eccezione per i casi di cambio di residenza ovvero di mancato rinnovo del permesso di soggiorno così come comunicato all'ASL dagli Organi Competenti (es. Questura) competente per territorio. In questo caso l'ASL recupererà le quote percepite dal medico a partire dalla data di mancato rinnovo

del permesso di soggiorno. Il rinnovo del permesso di soggiorno, indipendentemente dalla data di presentazione dell'assistito comporta la riattribuzione effettiva al medico del paziente, fatta salva differente scelta da parte di quest'ultimo, data di scadenza del permesso di soggiorno precedente".

La Regione Lombardia, con nota del 10.10.07 (doc.5 resistente), in contrasto con le disposizioni che precedono, ha autonomamente individuato in un anno il termine, decorso il quale, in assenza di elementi in contrario, le ASL possono revocare l'iscrizione al SSN e procedere al recupero delle quote.

La fissazione del termine annuale disposta dalla Regione è da ritenersi illegittima in quanto contraria alle disposizioni dell'ACN e del ARL citati.

Appaiono conseguentemente illegittimi la revoca operata in attuazione di tale disposizione e le trattenute conseguenti a carico dei medici ricorrenti.

Non pare poter legittimare il comportamento dell'ASL la procedura descritta in memoria di costituzione, operata per l'eventuale reinscrizione di nominativi di assistiti già cancellati, in caso di rinnovo successivo del permesso di soggiorno, in quanto tale operazione appare in palese contrasto con le norme contenute nel ACN e nell'ARL.

D'altronde questo Tribunale si è pronunciato in tema con sentenza 2.5.2011 n. 2213 ove è stato affermato che la citata disposizione regionale "non ha alcun valore normativo in quanto è contenuta in una nota della Regione del 10.10.07 (ed in un decreto del Direttore generale del 21.11.08: doc. 13 ricorrente) che non è certo idonea a derogare alle previsioni di cui agli ACN del 2005 e agli accordi regionali appena esaminati. Ma poi non può essere accettata perchè scarica sul medico convenzionato non le conseguenze del mancato rinnovo (ciò che è previsto ed è condivisibile) ma il mancato accertamento della conclusione della procedura di rinnovo del permesso. Più chiaramente: poichè è complicato fare parlare i vari enti interessati alla questione del rinnovo del permesso di soggiorno (ASL, Questura) l'ASL agisce come se il rinnovo non fosse stato ancora ottenuto e procede al recupero delle quote. Ma è evidente che tale prassi contrasta con le previsioni normative e gli accordi sottoscritti in quanto, per evitare qualsiasi problema di accertamento dell'avvenuto rinnovo, alla scadenza dell'anno solare il recupero delle quote in pregiudizio del medico e nonostante che per lo più il rinnovo sia stato effettivamente concesso all'extracomunitario".

Occorre infine rilevare che l'ASL resistente non ha provato - né adeguatamente offerto di provare - l'avvenuto riaccredito di parte delle quote illegittimamente trattenute.

Irrilevanti al riguardo appaiono i documenti prodotti - da cui non è dato comprendere se il riaccredito parziale sia effettivamente intervenuto - e le testimonianze richieste.

Inammissibile sarebbe inoltre ogni richiesta di attivazione di poteri d'ufficio per acquisire informazioni presso LOMBARDIA INFORMATICA spa, in quanto, stante i rapporti intercorrenti tra l'ASL resistente e LOMBARDIA INFORMATICA spa, era onere di parte resistente fornire ogni utile elemento documentale concernente tali rapporti.

L'ASL resistente deve pertanto essere condannata a restituire ai ricorrenti le somme indedibilmente trattenute nei confronti di ciascuno di essi nella incontestata seguente misura:

- V.R. Euro 14.158,92
- R.L.M. Euro 7.630,10
- C.M. Euro 4.206,70
- C.E. Euro 3.599,76
- M.A. Euro 885,80
- B.G. Euro 2.495,16
- R.R. Carlo Euro 2.394,95

- V.E. Euro 1.308,47
- S.R. Euro 1.970,38
- Sa.Ra. Euro 1.628,49
- Ca.Ma. Euro 2.691,84
- F.M. Euro 1.167,04
- T.L. Euro 2.321,63

Le considerazioni che precedono assorbono ogni ulteriore questione posta in causa. Le spese seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunciando:

- dichiara accertata l'illegittimità delle trattenute per cui è causa operate dall'ASL resistente e, conseguentemente;
- condanna l'ASL resistente alla restituzione dei seguenti importi a ciascuno dei ricorrenti:
 - V.R. Euro 14.158,92
 - R.L.M. Euro 7.630,10
 - C.M. Euro 4.206,70
 - C.E. Euro 3.599,76
 - M.A. Euro 885,80
 - B.G. Euro 2.495,16
 - R.R. Carlo Euro 2.394,95
 - V.E. Euro 1.308,47
 - S.R. Euro 1.970,38
 - Sa.Ra. Euro 1.628,49
 - Ca.Ma. Euro 2.691,84
 - F.M. Euro 1.167,04
 - T.L. Euro 2.321,63
- condanna l'ASL resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio che si liquidano in Euro 3.400,00 (di cui Euro 1.300,00 per diritti ed Euro 2.100,00 per onorari), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.